

Newsletter n. 15 del 3 Luglio 2021

1. DIRITTO ANNUALE 2021 - Proroga dei termini di pagamento dal 30 giugno al 20 luglio 2021 - Proroga di 20 giorni del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA per contribuenti ISA e forfettari

I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2021 ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti **entro il 20 luglio 2021 senza maggiorazione**.

Le stesse disposizioni si applicano anche ai **soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese** ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati sopra.

Il differimento dei termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi i questione, è stato stabilito con il **D.P.C.M. 28 giugno 2021**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021.

La proroga, oltre riguardare i versamenti relativi alle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, **riguarda anche il versamento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per l'anno 2021**. Pertanto, **tutti coloro che non hanno ancora provveduto al pagamento del diritto annuale per l'anno 2021**, in scadenza al 30 giugno 2021, **hanno tempo fino al 20 luglio 2021, senza incorrere in alcuna sanzione**.

La norma, tuttavia, ha lasciato **dubbi e perplessità** dovuti al fatto che non viene esplicitata la possibilità che tale versamento possa essere effettuato anche dal 21 luglio al 20 agosto 2021, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo, come peraltro previsto in tutti i precedenti decreti di proroga.

E' così intervenuto il Ministero dello sviluppo economico il quale, con **nota del 2 luglio 2021, Prot. 0201219**, ha precisato che la proroga al 20 luglio 2021 del termine per i versamenti ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA dovuti dai soggetti per i quali sono stati approvati gli ISA, riguarda anche il diritto annuale **effettuato dai contribuenti rientranti nell'ambito di applicazione della norma citata, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti nella fattispecie**.

Resta inteso - continua il Ministero - che, per le imprese che non rientrano nelle casistiche individuate dalla norma **rimane confermata la scadenza del 30 giugno 2021**, con la possibilità di effettuare il versamento entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

LINK:

[Per un approfondimento sull'argomento del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.P.C.M. 28 giugno 2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Nota 201219/2021 clicca qui.](#)

2. LEGGE N. 87/2021 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 52/2021 – Decreto "Riaperture"

È pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021, la **Legge 17 giugno 2021, n. 87**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19**".

Da tener presente che corso dell'esame parlamentare è confluito nel testo originario del provvedimento – attualmente **composto di 44 articoli** - il contenuto del **D.L. n. 56/2021** (c.d. "*Decreto Proroghe*") e del **D.L. n. 65/2021** (c.d. "*Decreto Riaperture-bis*"), che pertanto risultano entrambi abrogati.

Molti i temi toccati dal provvedimento, segnaliamo i punti che seguono.

Green pass

Per potersi spostare tra regioni in fascia arancione o rossa ma anche per entrare nelle case di riposo (Rsa) e partecipare a feste, eventi e fiere il decreto ha istituito il **green pass** che certifica:

- l'**avvenuta vaccinazione** contro Covid-19. In tal caso, ha validità 9 mesi dal completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata automaticamente all'interessato;
- la **guarigione dall'infezione** da Covid-19. In tal caso, il green pass ha una validità di 6 mesi dall'avvenuta guarigione;
- l'**esito negativo** di un test molecolare o antigenico per la ricerca del Covid-19. In tal caso, la certificazione ha una validità di 48 ore dall'esecuzione del test.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del **D.P.C.M. 17 giugno 2021**, il Governo ha definito ufficialmente le modalità attuative della Piattaforma nazionale *digital green certificate* dedicata al rilascio del Green pass.

Attività in presenza

Dal **1° luglio 2021** sarà possibile in zona gialla, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati e richiesti dalla normativa:

- svolgere in presenza **corsi di formazione pubblici e privati**;
- tenere **convegni e congressi**;
- consentire la presenza di pubblico anche al chiuso ad **eventi e competizioni sportivi** diversi da quelli di livello agonistico di rilevante interesse nazionale, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi sia per il personale, nei limiti già previsti (25% della capienza massima, con il limite di 1.000 persone all'aperto e 500 al chiuso);
- **riaprire le piscine** e i centri natatori anche in impianti coperti;
- riaprire i **centri benessere**;
- riaprire i **centri termali**;
- svolgere tutte le attività dei **centri culturali**, dei centri sociali e **ricreativi** e dei circoli associativi del Terzo settore;
- riaprire al pubblico le **sale giochi**, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Assemblee di associazioni e fondazioni

È consentita **fino al 31 luglio 2021** la possibilità di svolgere mediante **videoconferenze** le sedute, tra gli altri, degli organi di associazioni private, incluse quelle non riconosciute, delle fondazioni nonché delle società, comprese le cooperative e i consorzi, anche quando tale possibilità non sia contemplata dai relativi statuti.

Sorveglianza sanitaria

È stato confermato **fino al 31 luglio 2021** l'obbligo per i **datori di lavoro pubblici e privati** di garantire, per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciale, la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell'età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

Validità di documenti di riconoscimento

La validità dei documenti di riconoscimento e di identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 è stata prorogata **fino al 30 settembre 2021** (rimane invece limitata alla data di scadenza indicata nel documento la validità ai fini dell'espatrio).

Inoltre, è stata differita **fino al 31 luglio 2021** la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi e di altri titoli di soggiorno in materia di immigrazione, aventi scadenza fino alla medesima data.

Esami di abilitazione

Confermata anche la proroga al 31 dicembre 2021 delle **modalità semplificate** per lo svolgimento degli **esami di abilitazione dei consulenti del lavoro**, degli **esperti di radioprotezione** e dei **medici autorizzati** (art. 11 septies).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 52/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

2.1. LEGGE N. 87/2021 - LAVORO AGILE - Proroga fino al 31 dicembre 2021

A seguito della conversione in Legge del D.L. n. 52/2021 (c.d. "*Decreto Riaperture*") è stato abrogato il D.L. 30 aprile 2021, n. 56 intervenuto sulla **disciplina del lavoro agile** (o *smart working*) nella P.A., con assorbimento delle relative disposizioni nel testo del Decreto Riaperture convertito in Legge.

Nel settore privato, è stata disposta la proroga fino al **31 dicembre 2021** del termine per l'utilizzo della **procedura semplificata di comunicazione del lavoro agile** di cui all'art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77 (art. 11).

Prorogata, dunque, **fino al 31 dicembre 2021** la possibilità per i **datori di lavoro privati** di applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati in materia dalla normativa vigente, anche in assenza degli accordi individuali previsti.

I datori di lavoro privati hanno l'obbligo di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i **nominativi dei lavoratori** e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Nel pubblico impiego, confermate invece le previsioni che già erano state introdotte dal D.L. 30 aprile 2021, n. 56 con la modifica dell'art. 263 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77) e dell'art. 14, comma 1, L. 7 agosto 2015, n. 124 e pertanto:

1) le Amministrazioni Pubbliche, fino alla definizione della disciplina del lavoro agile da parte dei contratti collettivi (ove previsti) e comunque, **non oltre il 31 dicembre 2021**, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata con l'utenza, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, applicando il lavoro agile con le misure semplificate di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 87, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27) - pertanto **prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della L. 22 maggio 2017, n. 81** - e comunque a condizione che l'erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e alle imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza nonché nel rigoroso rispetto dei tempi previsti dalla normativa vigente (art. 11 bis, comma 1, lett. a));

2) in tema di promozione della **conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche** (art. 14, comma 1, L. 7 agosto 2015, n. 124), le Pubbliche Amministrazioni adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro **e del lavoro agile**. Inoltre, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Amministrazioni Pubbliche redigono il **Piano organizzativo del lavoro agile (POLA)** che ne individua le modalità attuative prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità di lavoro agile, che **almeno il 15%** dei dipendenti possa avvalersene, garantendo che gli stessi non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera, definendo le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 15% dei dipendenti, ove lo richiedano (art. 11-bis, comma 2).

3. D.L. N. 99/2021 - DECRETO LAVORO E IMPRESE - Adottate misure per la tutela del lavoro e il sostegno alle imprese

Approvato dal Consiglio dei Ministri del 30 giugno 2021, è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021, il **Decreto-Legge 30 giugno 2021, n. 99**, recante "**Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese**".

Il provvedimento - **in vigore dal 30 giugno 2021** - prevede che, per promuovere l'utilizzo della moneta elettronica in funzione di contrasto dell'evasione fiscale, sia fortemente incentivato l'impiego di POS collegati a registratori di cassa. In tale direzione sono previsti crediti d'imposta per l'acquisto, il noleggio e l'uso di tali dispositivi e, per chi se ne avvale, per l'azzeramento delle commissioni da pagare per le transazioni.

Si dispone, inoltre, la **sospensione del programma cashback e supercashback** nel secondo semestre del 2021 e le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono destinate a finanziare interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali.

Il provvedimento **rinvia al 31 agosto i termini di notifica delle cartelle esattoriali** e degli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non, sospesi dall'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e differisce al 31 luglio prossimo il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della Tari.

Inoltre sono stanziati significative risorse, superiori al miliardo di euro, volte ad **attenuare l'aumento delle tariffe elettriche** determinato da ARERA in conseguenza dell'incremento dei prezzi delle materie prime per il trimestre luglio-settembre 2021.

Il decreto introduce **importanti novità in materia di lavoro**, prevedendo la proroga fino al 31 ottobre del **divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato** (codici ATECO 13, 14, 15).

Per i settori nei quali è superato - a partire dal primo luglio - il **divieto di licenziamento**, il decreto stabilisce inoltre che le imprese, che non possano più fruire della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, possano farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021 senza contributo addizionale e, qualora se ne avvalgano, con conseguente divieto di licenziare.

Il testo prevede l'istituzione di un **Fondo per il finanziamento delle attività di formazione dei lavoratori in Cassa integrazione guadagni (CIG) e Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI)**.

Il provvedimento proroga, inoltre, fino al 16 dicembre 2021 il termine di restituzione del "prestito ponte" già assegnato ad Alitalia con il decreto-legge 137 del 2019, autorizza la prosecuzione delle attività d'impresa, compresa la vendita di biglietti per voli programmati, e stabilisce la revoca delle procedure, anche già in corso, dirette al trasferimento dei complessi aziendali che risultino incompatibili con il piano integrato o modificato tenendo conto della decisione della Commissione europea.

E' istituito un fondo di 100 milioni di euro per il 2021, diretto a garantire l'indennizzo dei titolari di titoli di viaggio e voucher emessi dall'amministrazione straordinaria in conseguenza delle misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e non utilizzati alla data del trasferimento dei compendi aziendali di Alitalia.

Infine, il decreto prevede il **rifinanziamento della cosiddetta "Nuova Sabatini"** per un importo pari a 300 milioni di euro per il 2021, finalizzato al sostegno di investimenti produttivi delle piccole e medie imprese per acquisto di beni strumentali. A tali risorse si aggiungono ulteriori 300 milioni ai sensi del disegno di legge di assestamento di bilancio per l'anno 2021 approvato nella medesima seduta del Consiglio.

(Fonte: *Sito del Governo*)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 99/2021 clicca qui.](#)

3.1. D.L. N. 99/2021 - DECRETO LAVORO E IMPRESE - Bonus bancomat 2021 e credito d'imposta per chi si dota di POS e di strumenti evoluti di incasso

All'**articolo 1 del D.L. n. 99/2021**, oltre alla sospensione del programma «cashback» (che dovrebbe tornare in vigore, con delle modifiche, tra gennaio e giugno del 2022), troviamo due novità che riguardano l'**utilizzo di strumenti di pagamento elettronici (POS)** e il **credito d'imposta** delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate. Credito d'imposta che attualmente è fissato al 30%, dall'art. 22, comma 1, del D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019.

Il bonus introdotto dal nuovo decreto-legge è duplice: l'agevolazione spetta **a chi si dota di POS** e, più in generale di strumenti che consentono al cliente di pagare in modalità elettronica, ma anche per **l'acquisto di strumenti evoluti di incasso e pagamento**.

Dunque: Bonus bancomat 2021 e credito d'imposta per le **commissioni** sui pagamenti e, in parallelo, un'agevolazione per coloro che si dotano di strumenti di pagamento mediante carte o bancomat (**POS**).

1) La prima novità, introdotta dal comma 10, modificando l'articolo 22 del decreto legge n. 124/2019, mediante l'inserimento del nuovo comma 1-ter, porta **dal 30 al 100 per cento il credito d'imposta** riconosciuto agli esercenti attività d'impresa per le commissioni addebitate in caso di pagamento con bancomat, carte di credito, prepagate e altri strumenti di pagamento tracciabili.

Il nuovo **bonus bancomat** spetterà - per le **commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022** - ai titolari di partita IVA che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti di consumatori finali, nel caso di utilizzo di mezzi di pagamento elettronico collegati ai registratori di cassa o a strumenti evoluti di pagamento.

2) Un nuovo credito d'imposta viene invece introdotto, dal comma 11, per **l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti** che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori di cassa.

Mediante l'inserimento del **nuovo articolo 22-bis** (rubricato "*Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici*") al citato D.L. n. 124/2019, convertito dalla L. n. 157/2019, il decreto legge n. 99/2021 introduce un **doppio credito d'imposta** per chi si dota di strumenti che consentono il pagamento elettronico, collegati ai registratori di cassa telematici.

Il primo è riconosciuto agli esercenti attività d'impresa, arte o professioni che **dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022** acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti **che consentono ai consumatori finali di pagare con carte o bancomat**.

Un **bonus per l'acquisto di POS** che spetterà a patto che tali strumenti si colleghino ai registratori di cassa, e il cui importo sarà parametrato in base ai ricavi e compensi del richiedente.

Nello specifico, il credito d'imposta, riconosciuto nel **limite massimo di 160 euro** per soggetto, spetterà nelle seguenti misure:

- **70 per cento** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000,00 euro;
- **40 per cento** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000,00 euro e fino a 1 milione di euro;
- **10 per cento** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro (art. 22-bis, comma 2).

In parallelo, debutta un nuovo e più corposo aiuto per chi si dota di **strumenti evoluti di pagamento elettronico** che consentono anche la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi.

Ai medesimi soggetti che, **nel corso dell'anno 2022**, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico **che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica**, spetta un credito d'imposta nel **limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro**, nelle seguenti misure:

- **100 per cento** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000,00 euro;
- **70 per cento** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000,00 euro e fino a 1 milione di euro;
- **40 per cento** per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro (art. 22-bis, comma 3).

Ambedue i crediti d'imposta si applicano nel rispetto di limiti e condizioni previsti per gli aiuti di Stato, non concorrono alla formazione del reddito del beneficiario e potranno essere utilizzati esclusivamente in compensazione dopo il sostenimento della spesa.

Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 10 e 11 vengono stanziati **194,6 milioni di euro per l'anno 2021** e **186,1 milioni di euro per l'anno 2022**.

[3.2. D.L. N. 99/2021 - RIFINANZIATA LA NUOVA SABATINI - Riaperto dal 2 luglio lo sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi](#)

L'articolo 5 del D.L. n. 99/2021 ha previsto una **semplificazione** per le procedure di erogazione dei contributi, che consente di accelerare i pagamenti per le PMI beneficiarie delle agevolazioni (comma 1) e ha **rifinanziato, con uno stanziamento di 425 milioni di euro per l'anno 2021**, la nuova Sabatini (comma 2).

Con il **decreto direttoriale 2 luglio 2021**, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, è stata disposta, **a partire dal 2 luglio 2021**, la riapertura dello sportello Beni strumentali ("Nuova Sabatini") per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, grazie allo stanziamento di nuove risorse finanziarie, pari a 425 milioni di euro, disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99.

A questo primo stanziamento si aggiungeranno ulteriori risorse previste nel prossimo disegno di legge di assestamento di bilancio, che porterà il totale del **finanziamento complessivo ad oltre 600 milioni di euro**.

I contributi sono concessi secondo le modalità fissate nel **decreto interministeriale 25 gennaio 2016** e nella **circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036** e successive modificazioni e integrazioni.

A fronte del nuovo stanziamento di risorse finanziarie, con il medesimo decreto direttoriale 2 luglio 2021 è altresì disposto l'accoglimento delle prenotazioni pervenute nel mese di giugno 2021 e non soddisfatte per insufficienza delle risorse finanziarie.

L'accoglimento di dette prenotazioni non richiede un ulteriore invio da parte delle banche.

Inoltre, le domande trasmesse dalle imprese alle banche/ intermediari finanziari entro il 2 giugno 2021 e non incluse in una richiesta di prenotazione delle risorse già inviata dalle medesime banche/intermediari finanziari al Ministero dello sviluppo economico possono essere oggetto di prenotazione, da parte dei medesimi istituti, **a partire dal 1° agosto 2021**.

Le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche o agli intermediari finanziari a partire dal 2 giugno 2021 e sino al 1° luglio 2021, giorno antecedente la data di riapertura dello sportello, sono considerate irricevibili.

Un comunicato relativo al decreto è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto direttoriale del 2 luglio 2021 clicca qui.](#)

4. SMART MONEY - 9,5 MILIONI DI EURO PER LE START-UP INNOVATIVE - Domande al via dal 24 giugno

Il Ministero dello sviluppo economico rende noto che a partire **dal 24 giugno 2021** le startup innovative potranno richiedere l'**incentivo Smart Money** che prevede un contributo a fondo perduto per l'acquisto di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, innovation hub, business angels e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.

Il Ministero mette a disposizione della misura **9,5 milioni di euro** per sostenere le spese connesse alla realizzazione di un piano di attività e di sviluppo, nonché favorire investimenti nel capitale di rischio delle startup innovative.

Smart money prevede **due forme di intervento** a sostegno delle startup innovative:

- 1. Contributi a fondo perduto per l'acquisto di servizi forniti dalla rete di incubatori, acceleratori e altri enti abilitati;**
- 2. Investimenti nel capitale di rischio delle start-up innovative.**

Per la prima forma d'intervento, l'agevolazione prevede un contributo a fondo perduto per un **importo massimo di 10.000,00 euro** che può coprire fino all'80% delle spese ammissibili.

Il contributo è riconosciuto ai sensi del "*de minimis*" e nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013, ai sensi del quale l'aiuto massimo concedibile per ciascuna "impresa unica" **non può superare l'importo di 200.000,00 euro in tre anni**.

Per la seconda linea di intervento è previsto un contributo a fondo perduto pari al 100% dell'investimento nel capitale di rischio, nel limite complessivo di 30.000,00 euro.

Le domande vanno presentate esclusivamente online attraverso la **piattaforma web di Invitalia**, a partire **dalle ore 12 del 24 giugno 2021**.

LINK:

[Per saperne di più e per procedere alla presentazione della domanda clicca qui.](#)

5. FONDO PER L'INTRATTENIMENTO DIGITALE - Domande per il contributo a fondo perduto al via dal 30 giugno

Debutta il nuovo **Fondo per l'intrattenimento digitale** ("First Playable Fund"), che favorisce **l'ideazione e la pre-produzione di videogiochi**.

Con una dotazione di **4 milioni di euro**, si rivolge alle imprese che, alla data di presentazione della domanda, hanno sede legale nello spazio economico europeo e residenza fiscale in Italia.

Istituito dall'articolo 38, comma 12, del D.L. n. 34/2020, (c.d. "Decreto Crescita"), convertito dalla L. n. 77/2020, è **promosso dal Ministero dello Sviluppo Economico e gestito da INVITALIA**.

La misura è disciplinata dal **Decreto Ministeriale 18 dicembre 2020** e dal **Decreto direttoriale del 21 maggio 2021**, con il quale sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle domande di accesso al Fondo per l'intrattenimento digitale.

La domanda può essere presentata dalle imprese che operano nel **settore dell'intrattenimento digitale** e più precisamente dai soggetti che svolgono, in via prevalente, una delle seguenti attività economiche: edizione di software; produzione di software; consulenza informatica e attività connesse

L'incentivo, sotto forma di **contributo a fondo perduto che copre il 50% delle spese e dei costi ammissibili**, sostiene i progetti delle imprese per l'ideazione e la pre-produzione di videogiochi.

Le domande potranno essere presentate dal 30 giugno 2021 esclusivamente on line sulla piattaforma di INVITALIA.

Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni i progetti devono prevedere un importo di spesa non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 400.000 euro.

LINK:

[Per saperne di più dal sito del Ministero dello sviluppo economico clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più e per accedere alla piattaforma di INVITALIA per l'invio della domanda clicca qui.](#)

6. MEDIAZIONE DI BESTIAME - Non è attività connessa all'agricoltura

La selezione del bestiame per allevatori terzi, anche se svolta da un imprenditore agricolo, non è un'attività connessa all'agricoltura.

Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con la **risposta a interpello n. 446 del 24 giugno 2021**.

Il caso analizzato riguarda un imprenditore agricolo che, oltre all'attività di allevamento e ingrasso di bovini, occasionalmente e senza vincoli di subordinazione, svolgeva anche **attività di selezione per altri allevatori**.

In particolare, nel rivolgersi a fornitori di bestiame da allevare, raccoglieva anche informazioni in riferimento al peso, struttura, età, razza, qualità, stato di salute, qualifica sanitaria e, in generale, su ogni particolare che poteva interessare per valutare l'opportunità o meno di procedere all'acquisto, da parte di soggetti potenzialmente interessati ad acquistare gli animali.

Per tale attività gli viene riconosciuto un compenso erogato non dagli allevatori terzi ma direttamente dal venditore fornitore dei bovini.

L'istante riteneva di poter considerare questa una attività agricola connessa in base all'articolo 2135, comma 3, del Codice civile e, di conseguenza, assoggettare a tassazione i relativi compensi secondo le previsioni dell'articolo 56-bis del TUIR.

Secondo l'Agenzia, **seppur risulti soddisfatto il requisito soggettivo** (perché l'attività di selezione è svolta dal medesimo imprenditore agricolo) e l'attività è realizzata mediante l'utilizzo delle conoscenze e capacità personali dell'imprenditore, che ovviamente risentono dell'esperienza maturata nella gestione della propria impresa agricola, tuttavia, il servizio reso, anche se occasionale, **non richiede l'impiego di risorse aziendali** (come precisato nelle circolari 14 maggio 2002, n. 44/E, 15 novembre 2004, n. 44/E), ma risulta funzionale ad acquisire uno dei fattori produttivi dell'impresa agricola (propria o di terzi) con la conseguenza che, nella fattispecie rappresentata, l'attività svolta dal contribuente **manca del requisito oggettivo che caratterizza le attività agricole connesse**.

Da quanto sopra, l'Agenzia ritiene che l'attività in parola non rientri tra quelle dirette alla fornitura di servizi mediante l'utilizzo delle risorse dell'azienda, di cui al predetto articolo 2135, terzo comma, del

Codice civile e, di conseguenza, sul piano fiscale, il reddito che ne consegue **esula dall'ambito di applicazione di cui all'articolo 56-bis, comma 3, del TUIR.**

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta n. 446/2021 clicca qui.](#)

7. GARANTE PRIVACY - Gli ultimi provvedimenti su telemarketing, social e controllo lavoratori

Telemarketing senza consenso, pubblicazione di foto e video con violazione della privacy e controllo indiscriminato dei propri dipendenti.

Sono questi i temi dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, con sanzioni annesse, oggetto della **newsletter del 22 giugno 2021, n. 478.**

Telemarketing senza consenso: il Garante Privacy sanziona Iren S.p.A. per ben 3 milioni di euro.

La società, operante nel settore energetico, avrebbe trattato dati personali per attività di telemarketing, non raccolti direttamente ma attraverso l'acquisito da altre fonti, senza il consenso di milioni di destinatari delle varie promozioni.

Sanzionato un Sindaco per aver pubblicato foto e video sul suo profilo social violando la privacy delle persone riprese.

Il Garante Privacy ha sanzionato ed ordinato ad un Sindaco di rimuovere, dal suo profilo social, le immagini ed i video che riprendevano minorenni disabili e persone disagiate ed alcuni autori di presunte trasgressioni.

Comune di Bolzano sanzionato per aver monitorato, indiscriminatamente, la navigazione internet dei proprio dipendenti.

Non è possibile monitorare la navigazione internet dei lavoratori in modo indiscriminato. Indipendentemente da specifici accordi sindacali, le eventuali attività di controllo devono comunque essere sempre svolte nel rispetto dello Statuto dei lavoratori e della normativa sulla privacy.

LINK:

[Per saperne di più e consultare il testo dei provvedimenti emessi dal Garante Privacy clicca qui.](#)

8. FONDI PENSIONE - Definito il contributo 2021 da versare alla COVIP - Versamento entro il 15 settembre

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 22 giugno 2021, la **delibera COVIP (Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione) datata 12 maggio 2021**, recante *"Determinazione della misura, dei termini e delle modalità di versamento del contributo dovuto alla COVIP da parte delle forme pensionistiche complementari nell'anno 2021, ai sensi dell'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266"*.

La delibera disciplina **le modalità e i termini di versamento del contributo** dovuto alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (CONSIP) da parte delle forme pensionistiche complementari, con riferimento all'anno 2021.

L'importo del contributo è fissato nella misura dello **0,5 per mille** dei flussi annuali dei contributi incassati a qualunque titolo dalle forme pensionistiche complementari stesse,

Sono esclusi da tale versamento i flussi in entrata derivanti dal trasferimento di posizioni maturate presso altre forme pensionistiche complementari, nonché i contributi non finalizzati alla costituzione delle posizioni pensionistiche, ma relativi a prestazioni accessorie quali premi di assicurazione per invalidità o premorienza.

Il versamento del contributo è effettuato:

- da ciascuna **forma pensionistica complementare** che al 31 dicembre 2020 risulti iscritta all'albo;
- da **società o enti** che hanno costituito al proprio interno forme pensionistiche complementari.

Sono **esclusi dal versamento del contributo** i soggetti che, per ciascuna forma pensionistica complementare, sarebbero tenuti ad effettuare versamenti inferiori a euro 10,00.

Il contributo deve essere versato **entro il 15 settembre 2021** tramite la piattaforma PagoPA, compilando le pagine appositamente dedicate e messe a disposizione nella sezione riservata presente sul sito internet della COVIP.

Contestualmente al pagamento del contributo andranno trasmessi i dati relativi al contributo medesimo, anche qualora il contributo non sia dovuto.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera dalla Gazzetta Ufficiale clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere all'area riservata del sito della CONSIP clicca qui.](#)

9. IMMOBILI E BONUS FISCALI 2021 - Dal Notariato una guida pratica alle agevolazioni fiscali

È stata presentata il 24 giugno scorso, presso la Camera dei Deputati, la Guida pratica alle agevolazioni fiscali per interventi di rigenerazione del patrimonio immobiliare **"Immobili e bonus fiscali 2021"** messa a punto dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalle Associazioni dei Consumatori (*Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione per la difesa dei consumatori, Unione Nazionale Consumatori*).

La guida illustra i singoli bonus - **bonus ristrutturazioni, ecobonus, sismabonus, bonus facciate, bonus acquisti, superbonus 110%** - attraverso una serie di schede sintetiche, mettendo a confronto la normativa a regime e quella transitoria, indicando le agevolazioni fiscali in vigore e le **modalità per usufruirne**, senza tralasciare di illustrare i criteri per la **cumulabilità** dei bonus, la possibilità di ottenere lo **sconto in fattura**, la **cessione del credito**, la differenza fra bonus a regime, bonus rafforzati e super-bonus (110%).

Il Vademecum - spiega il Notariato - vuole offrire un primo **orientamento che non può però prescindere dal coinvolgimento dei professionisti** tecnici del settore per valutare la possibilità, nel caso concreto, di beneficiare delle varie agevolazioni fiscali.

LINK:

[Per scaricare il testo della guida clicca qui.](#)

10. RIFORMA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE - Pubblicate le linee di intervento strategiche 2021-2023

Con **decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 giugno 2021** viene adottato il **Piano strategico sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023**, in cui sono recepiti numerosi contributi inviati da associazioni imprenditoriali, università ed esperti nell'ambito della consultazione pubblica che si è conclusa il 31 maggio scorso.

Le **Linee di intervento strategiche sulla proprietà industriale per il triennio 2021-2023** rappresentano il primo provvedimento di natura programmatica di attuazione in Italia del PNRR, che destina per la riforma un **finanziamento straordinario di 30 milioni di euro**, al fine di realizzare un pacchetto di interventi finalizzati a promuovere e tutelare la proprietà intellettuale nell'ambito della digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo.

Le prossime tappe del Piano riguardano la predisposizione del disegno di legge di revisione del Codice della Proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005) e gli incentivi su brevetti, marchi e disegni, per i quali il Ministero sta già lavorando alla riapertura dei bandi con l'utilizzo anche di una quota di risorse provenienti dal PNRR.

LINK:

[Per consultare il testo delle Linee di intervento clicca qui.](#)

11. TERZO SETTORE - Erogazioni pubbliche - Obblighi di pubblicità e di trasparenza - Chiarimenti dal Ministero sulle modifiche alla L. n. 124 del 2017 introdotte dalla L. n. 58/2019

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha emanato la **Circolare n. 6 del 25 giugno 2021**, sul contenuto degli **obblighi di pubblicità e trasparenza** posti dall'art. 1, commi 125-129, della **Legge 4 agosto 2017 n. 124** (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*) a carico di una pluralità di soggetti che intrattengono rapporti economici con le Pubbliche Amministrazioni, con altri soggetti pubblici o con i soggetti di cui all'art. 2-bis del D.Lgs. n. 33/2013, con particolare riferimento **ai soggetti facenti parte del Terzo Settore**.

Il Ministero del Lavoro ha affrontato la questione con una prima circolare (la **n. 2 del 11 gennaio 2019**), con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti in ordine agli obblighi di pubblicità e trasparenza a carico di una pluralità di soggetti, introdotti con l'articolo 1, commi dal 125 al 129, della legge n. 124 del 2017

Le disposizioni in questione hanno poi formato oggetto di un successivo intervento legislativo, attuato mediante l'articolo 35 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito nella legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha **riformulato la disciplina in materia di trasparenza delle erogazioni pubbliche** previste dai commi da 125 a 129 dell'articolo 1 della legge n. 124/2017.

Tale riformulazione è stata attuata mediante la **sostituzione dei predetti commi con dieci nuovi commi**, che hanno introdotto sia modifiche sostanziali che modifiche di coordinamento sistemico e formale.

Sono stati infatti modificati i commi 125, 126, 127, 128 e 129 e introdotti i nuovi commi 125-bis, 125-ter, 125-quater, 125-quinquies e 125-sexies.

Sulla base del nuovo quadro normativo, il Ministero del Lavoro ha emanato una seconda circolare (la **n. 6 del 25 giugno 2021**), a parziale modifica della circolare precedente, con riguardo in particolare al dettato del novellato comma 125.

Nella circolare si evidenzia:

- a) che le erogazioni **devono pervenire dalle Pubbliche Amministrazioni** indicate all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, introdotto dall'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 97/2016; viene così di fatto eliminato dal novero dei soggetti erogatori le società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente dalle PP.AA;
- b) lo **spostamento del termine di adempimento** degli obblighi in parola dall'originaria data del 28 febbraio **al 30 giugno di ogni anno**;
- c) il **nuovo impianto sanzionatorio**, introdotto, a decorrere dall'1 gennaio 2020, dal comma 125-ter.

Per coloro che sono interessati, l'argomento è stato approfondito nel **Capitolo 21 della Newsletter che abbiamo interamente dedicato al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 6/2021 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 2/2019 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della newsletter n. 27/2020 clicca qui.](#)

12. TERZO SETTORE - Dal CNDCEC verbali e procedure dell'organo di controllo

L'entrata in vigore del **D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017** ("*Codice del Terzo settore*") ha comportato per gli Enti non lucrativi che entrano a fare parte del cosiddetto "Terzo settore" la definizione di una governance che, rispetto al passato in cui tali aspetti erano lasciati allo statuto e al rispetto dei principi generali, appare in alcuni casi maggiormente disciplinata e uniforme.

Per quanto rileva il **tema dei controlli**, il Codice del Terzo settore richiede che all'avverarsi delle condizioni di cui all'art. 30 gli Enti del Terzo settore debbano nominare un organo di controllo e al superamento dei parametri di cui all'art. 31 un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il continuo rinvio del termine per l'adeguamento semplificato degli statuti (ora fissato al 31 maggio 2022), ha già portato alla nomina di molti organi di controllo per le Organizzazioni di volontariato (OdV), per le Associazioni di promozione sociale (APS) e, in alcuni casi, anche per le ONLUS.

Tali nomine dovranno essere oggetto di pubblicità nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), una volta che questo diverrà operativo, come indicato dall'art. 20, lettera f) del D.M. del 15 settembre 2020.

Considerata l'importanza che tali previsioni rivestono per gli iscritti all'albo, il **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC)** ha effettuato eventi formativi ed emanato una serie di documenti per fornire indicazioni utili sull'espletamento degli incarichi.

In particolare, il CNDCEC, oltre alle "**Norme di comportamento dell'Organo di controllo degli enti del Terzo settore**", ha redatto un documento dal titolo "**Verbali e procedure dell'organo di controllo degli enti del Terzo settore**", nel quale sono presentati:

- Il verbale dell'adunanza di assemblea (o dell'organo deputato nelle fondazioni) per la nomina dell'organo di controllo,
- Il verbale di insediamento dell'organo di controllo,
- Il verbale di pianificazione dell'attività di vigilanza dell'organo di controllo.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del documento del CNDCEC clicca qui.](#)

13. AUTOLIQUIDAZIONE PER LE DITTE CESSATE - Al via dal 1° luglio il nuovo servizio telematico INAIL

In base alla vigente normativa dettata dal **D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124**, i soggetti assicuranti in caso di cessazione dell'attività devono presentare all'INAIL la **denuncia di cessazione** entro 30 giorni dalla cessazione stessa e la **dichiarazione delle retribuzioni** entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione, contestualmente all'autoliquidazione del premio.

Dal 1° luglio 2021 il datore di lavoro che cessa la propria attività deve effettuare l'**autoliquidazione del premio** con il nuovo servizio on line "*Autoliquidazione ditte cessate*".

Lo ha comunicato l'INAIL con la **circolare n. 18 del 25 giugno 2021**.

Al nuovo servizio on line possono accedere i datori di lavoro titolari del rapporto assicurativo e i professionisti delegati.

È possibile accedere al servizio anche contestualmente alla denuncia di cessazione dell'attività (cessazione codice ditta) da Denunce – Denunce di cessazione, tramite l'apposito link Autoliquidazione ditte cessate.

Il servizio Autoliquidazione ditte cessate presuppone che:

- a) **sia stata inoltrata la denuncia di cessazione** (cessazione codice ditta);
- b) **sia stato regolato il premio relativo all'anno precedente**.

La denuncia di cessazione dell'attività può essere trasmessa anche contestualmente all'Autoliquidazione ditte cessate.

L'adempimento va assolto **entro il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione**.

Decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC) alla Sede competente.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 18/2021 clicca qui.](#)

14. RIFORMA DEL SISTEMA TRIBUTARIO - Le otto priorità dei commercialisti

Sono le 8 priorità del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), che il 23 giugno scorso ha presentato il suo "**Manifesto per la riforma del sistema tributario**" nel corso del webinar "**La ripartenza del Paese dopo l'emergenza: riforma fiscale e della giustizia tributaria, semplificazione e competitività**".

Tra le priorità indicate dalla categoria:

- **l'istituzione del codice tributario, e statuto in costituzione,**
- **l'abolizione dell'Irap e sua sostituzione con un'addizionale IRES e (eventualmente) IRPEF,**
- **il ripristino dell'equità orizzontale e verticale dell'IRPEF,**
- **eliminazione "doppio binario" per redditi di impresa,**
- **rilancio delle aggregazioni professionali,**
- **una riscossione più efficiente e meno costosa,**

- **rapporto disco-contribuente più equilibrato**,
- una **giustizia tributaria più specializzata** (Organi di giurisdizione tributaria composti da giudici professionali, a tempo pieno e specializzati, con obbligo di formazione continua).

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

15. USURA - Indicati i nuovi tassi effettivi globali medi dal 1° luglio al 30 settembre 2021

Con **D.M. 26 giugno 2021**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021, il Ministero dell'economia e delle finanze ha indicato i **nuovi tassi effettivi globali medi**, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, ai sensi della legge sull'usura, da applicare a partire **dal 1° luglio al 30 settembre 2021**.

La legge n. 108 del 1996, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i **tassi effettivi globali medi**, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Per tale ragione i **tassi**, rilevati nel periodo 1° gennaio - 31 marzo 2021:

- vanno applicati a partire dal 1° luglio al 30 settembre 2021;
- sono riportati dettagliatamente nella tabella allegata al decreto.

Il Ministero ha stabilito che i **tassi** riportati nella tabella vanno aumentati di 1/4, al quale va aggiunto un margine di ulteriori 4 punti percentuali.

La differenza tra il limite e il tasso medio non deve eccedere gli otto punti percentuali.

Inoltre la Banca d'Italia deve procedere per il trimestre 1° aprile 2021 – 30 giugno 2021 alla rilevazione dei **tassi effettivi globali medi** praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

I tassi effettivi globali medi del nuovo decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

In particolare, secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, si evidenzia che i **tassi di mora** pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

16. LODO - Per il deposito telematico l'imposta di bollo va assolta esclusivamente con contrassegno o con modalità virtuale - Escluso l'utilizzo del modello F24

Per il **deposito telematico del lodo**, l'imposta di bollo potrà essere assolta **esclusivamente tramite il contrassegno telematico ovvero secondo la modalità virtuale**.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la **risposta a consulenza giuridica n. 9 del 1° luglio 2021**.

La modalità di assolvimento dell'imposta di bollo mediante modello F24 non può essere utilizzata per i documenti che hanno una diversa natura, quali il lodo arbitrale.

La possibilità di versare l'imposta di bollo mediante modello di pagamento F24 –ricorda l'Agenzia delle Entrate - è attualmente prevista solo per la casistica di cui **decreto ministeriale 17 giugno 2014**, con il quale sono state disciplinate le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai **documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie**.

In particolare, l'articolo 6, comma 1, del citato decreto prevede che «*L'imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti è corrisposta mediante versamento nei modi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità esclusivamente telematica*».

In relazione a tale disposizione, si osserva che per «**documenti informatici fiscalmente rilevanti**», ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo nei modi previsti dal citato decreto, devono intendersi i libri e registri di cui all'articolo 16, lettera a), della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 e le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, comma 1, della Tariffa, Parte prima, allegata al citato d.P.R. (cfr. Ris. 28 aprile 2015, n. 43/E).

Pertanto, **la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo mediante modello F24 non può essere utilizzata per i documenti che hanno una diversa natura quali, per quanto di interesse, il lodo arbitrale** oggetto del presente quesito.

LINK:

[Per scaricare il testo della risposta a consulenza giuridica n. 9/2021 clicca qui.](#)

17. TRASPORTO RIFIUTI - Autorizzazioni valide fino al 29 ottobre 2021 - Le precisazioni del Comitato Nazionale

Le autorizzazioni per il trasporto rifiuti in scadenza, che non siano state rinnovate, **sono valide fino al 29 ottobre 2021.**

Lo ha ricordato l'Albo nazionale gestori ambientali con la **circolare n. 6 del 11 maggio 2021** (che ha sostituito la precedente circolare n. 3 del 11 febbraio 2021), chiarendo che anche a tale fattispecie si applica la proroga introdotta dalla legge n. 159 del 27 novembre 2020, di conversione del decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125.

Tale provvedimento ha, infatti, introdotto l'articolo 3-bis, il quale al comma 1, modifica l'art. 103, comma 2, della legge 24 aprile 2020 n. 27, di conversione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, disponendo che le parole: "il 31 luglio 2020" sono sostituite dalle seguenti: "*la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19*".

Pertanto, allo stato, il richiamato art. 103, comma 2, dispone che "*Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza*".

Si ricorda, in proposito, che lo stato di emergenza è stato nuovamente prorogato con il D.L. n. 52/2021, convertito dalla L. n. 87/2021, **sino al 31 luglio 2021**. Ne consegue che le iscrizioni in scadenza nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2021, conservano la loro validità **fino al 29 ottobre 2021**; ferma restando l'efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.

Resta inteso - ricorda il Comitato Nazionale - che per il legittimo esercizio dell'attività oggetto dell'iscrizione l'impresa deve:

- a) rispettare le condizioni ed **essere in possesso di tutti i requisiti previsti**;
- b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nelle categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), **apposita fideiussione**, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell'iscrizione e quella del 29 ottobre 2021;
- c) **comunicare le variazioni dell'iscrizione.**

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 6/2021 clicca qui.](#)

18. GREEN PASS EUROPEO - AL VIA DAL 1° LUGLIO - Regole diverse nei vari Paesi europei - Disponibile un'apposita applicazione

Il **1° luglio** è entrato in vigore il green pass europeo. A partire da tale data la certificazione è valida come **EU digital Covid certificate**: il Green pass renderà possibile viaggiare da e per tutti i **Paesi dell'Unione europea**.

A partire da questa data verrà garantita la piena **interoperabilità** delle certificazioni digitali di tutti i Paesi dell'Ue.

Grazie al documento si può dimostrare di essere vaccinati, provvisti di un test negativo o guariti dal coronavirus ed evitare così in linea di principio test all'arrivo o quarantena.

MA ATTENZIONE: il "**certificato Ue Covid digitale**" è unico ma **diverse sono le regole imposte dai Paesi per consentire l'ingresso nel proprio territorio**. Regole che è bene conoscere prima di mettersi in viaggio.

Va dunque posta la massima attenzione su un aspetto fondamentale: il coordinamento interno tra membri dell'Unione europea e, in secondo luogo, tra i singoli Stati Ue e i Paesi terzi.

Le informazioni (non ancora disponibili per tutte le destinazioni) si possono trovare sul portale dedicato dell'Unione europea.

I paesi dell'UE hanno concordato un approccio coordinato alla restrizione della libera circolazione in risposta alla pandemia del coronavirus. Questo include un codice a colori per la classificazione delle regioni, in base alla situazione epidemiologica.

Sia su **Google Play** e che su **App Store** è disponibile un'apposita applicazione (Re-open EU) dalla quale attingere tutte le informazioni necessarie, disponibili in 24 lingue e aggiornate frequentemente.

Il certificato si può ottenere tramite:

- il sito nazionale dedicato;
- l'App IO (il metodo più comodo; con la versione 1.27. è possibile ricevere le certificazioni verdi per circolare in Italia e in Europa);
- l'App IMMUNI (con la **versione 2.5.0** dell'App ha introdotto una nuova sezione che si chiama **'EU Digital Covid Certificate'**, all'interno della quale è possibile caricare il proprio certificato verde);
- il **Fascicolo Sanitario Elettronico**.

Chi non ha dimestichezza con gli strumenti digitali, può farsi aiutare da medici di base, pediatri e farmacie, tramite la Tessera sanitaria.

Per ottenere il Green pass personale è necessario avere il **codice autorizzativo** che si riceve via mail o sms dal Ministero della Salute.

ATTENZIONE ai falsi messaggi!

LINK:

[Per maggiori informazioni dal portale dell'Unione europea, clicca qui.](#)

19. RESPONSABILITA' PENALE DA SOMMINISTRAZIONE DEL VACCINO COVID - Pubblicata la Relazione dall'Ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione

Con la **Relazione n. 35/2021**, l'Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione ha illustrato le novità introdotte dal D.L. n. 44/2021, convertito dalla L. n. 76/2021, in tema di **responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2** (art. 3) e **responsabilità per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19** (art. 3-bis).

Dopo aver richiamato le norme, la Relazione, al Punto 2, analizza la genesi e la modellistica del c.d. **"scudo penale"** per i sanitari impegnati nella campagna di vaccinazione, sottolineando l'inadeguatezza in tal senso dell'art. 590-*sexies* c.p. a fronteggiare l'emergenza pandemica.

Al Punto 3 viene poi analizzato l'**esonero da responsabilità penale** derivante dalla **somministrazione del vaccino**, che si fonda sui **requisiti** della morte o lesione del vaccinato, della sussistenza di un rapporto di causalità tra tali eventi e la somministrazione e della conformità della somministrazione alle regole cautelari.

Quanto alla **responsabilità per morte o lesioni personali** in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la Relazione, al Punto 4, specifica l'ambito applicativo che è circoscritto ai fatti inquadrabili negli artt. 589 e 590 c.p., risultando esclusi i fatti di epidemia colposa (art. 438 e 452 c.p.).

La Relazione offre infine una definizione "orientativa" di **colpa grave**.

LINK:

[Per consultare il testo della Relazione clicca qui.](#)

Altre notizie in breve

1) D.L. N. 73/2021 - DECRETO SOSTEGNI-BIS - IN ARRIVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO RICONOSCIUTO IN AUTOMATICO

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un **comunicato stampa in data 22 giugno 2021** riguardante il contributo fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni-bis.

Sono stati disposti i pagamenti dei **contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal Decreto Sostegni-bis** a favore degli operatori economici, colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto Sostegni.

Nello specifico sono **1,77 milioni di bonifici**, per un totale di **circa 5 miliardi di euro**, che, senza bisogno di nuove istanze, verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei soggetti che avevano richiesto e ricevuto l'aiuto previsto dal primo decreto Sostegni (D.L. n. 41/2021, convertito dalla L. n. 69/2021).

A questi bonifici si sommano inoltre circa **38mila crediti d'imposta**, per circa **166 milioni di euro**, che vengono riconosciuti, sempre in via automatica, agli operatori che avevano scelto questa modalità di erogazione.

Il nuovo contributo è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate con la stessa modalità che il beneficiario aveva scelto per il precedente.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa clicca qui.](#)

2) ARTIGIANI, COMMERCianti E GESTIONE SEPARATA - I contributi da calcolare in dichiarazione

Nella **circolare n. 88 del 21 giugno 2021**, l'INPS fornisce le istruzioni in ordine alle **modalità di compilazione del Quadro RR del modello "Redditi 2021-PF"** cui devono attenersi i soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, nonché i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata.

Nel documento di prassi l'Istituto si sofferma anche sulle modalità di rateizzazione della contribuzione dovuta (punto 4) e sulle modalità di compensazione degli eventuali crediti (punto 5).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 88/2021 clicca qui.](#)

3) INAIL - AUTOLIQUIDAZIONE DITTE CESSATE - NUOVO SERVIZIO ONLINE DISPONIBILE DAL 1° LUGLIO 2021

Con **circolare n. 18 del 25 giugno 2021**, l'INAIL rende noto che è stato realizzato il servizio "**Autoliquidazione ditte cessate**" con cui i soggetti assicuranti, titolari di polizze dipendenti e polizze artigiani, possono effettuare l'autoliquidazione in caso di cessazione dell'attività.

Il nuovo servizio online, **disponibile dal 1° luglio 2021**, è riservato ai soggetti assicuranti e agli intermediari abilitati ai servizi per l'autoliquidazione.

Attraverso il servizio è possibile inviare la dichiarazione delle retribuzioni relative al periodo dall'inizio dell'anno alla data di cessazione dell'attività per le polizze dipendenti e calcolare il premio a conguaglio, sia per le polizze artigiane che per le polizze dipendenti.

Il servizio presuppone che sia stata inoltrata la denuncia di cessazione (cessazione codice ditta) e che il premio relativo all'anno precedente sia stato regolato.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 18/2021 e del manuale utente clicca qui.](#)

4) DETRAZIONI FISCALI 2021 - LA GUIDA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la **circolare n. 7/E del 25 giugno 2021**, recante "*Raccolta dei principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d'imposta, crediti d'imposta e altri elementi rilevanti per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche e per l'apposizione del visto di conformità per l'anno d'imposta 2020*".

Si tratta di un "**vademecum**" 2021 delle Entrate per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. Una guida per i contribuenti, con la trattazione sistematica delle disposizioni riguardanti ritenute, oneri detraibili, deducibili e crediti di imposta, anche sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al CAF o al professionista abilitato e di conservazione da parte di questi ultimi per la successiva produzione all'Amministrazione finanziaria.

La circolare, che fa seguito alle precedenti edizioni pubblicate con le circolari del 4 aprile 2017, n. 7/E, del 27 aprile 2018, n. 7/E, del 31 maggio 2019, n. 13/E, e dell'8 luglio 2020, n. 19/E, tiene conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all'anno d'imposta 2020.

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare n. 7/2021 clicca qui.](#)

5) COMMERCIO - AL VIA I SALDI ESTIVI 2021

È stata fissata al **3 luglio**, in quasi tutte le Regioni, la data di inizio dei saldi estivi 2021.

Fanno eccezione, al momento, la Sicilia, il cui avvio è il **1° luglio (fino al 15 settembre)**, la Provincia Autonoma di Bolzano, il cui avvio è il **16 luglio**, la Puglia e la Basilicata, che hanno posticipato i saldi, rispettivamente, al **24 luglio** e al **2 agosto**.

Da CONFCOMMERCIO informazioni utili, approfondimenti e aggiornamenti sui saldi estivi 2021 per acquisti in sicurezza.

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata del sito di Confcommercio clicca qui.](#)

6) FONDO PER L'INTRATTENIMENTO DIGITALE - CHIUSURA DELLO SPORTELLO

Con decreto **direttoriale del 30 giugno 2021** (pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico e in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana) è stata disposta la **chiusura dello sportello** per la presentazione delle domande di agevolazione regolato dal decreto direttoriale 21 maggio 2021 **per avvenuto esaurimento delle risorse disponibili**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **Repubblica italiana** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(dal 22 Giugno al 3 Luglio 2021)**

1) Legge 17 giugno 2021, n. 87: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19. (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 21 giugno 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 52/2021 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

2) D.P.C.M. 28 giugno 2021: Differimento, per l'anno 2021, dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. (Gazzetta Ufficiale n. 154 del 30 giugno 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

3) Decreto-Legge 30 giugno 2021, n. 99: Misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. (Gazzetta Ufficiale n. 155 del 30 giugno 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 99/2021 clicca qui.](#)

4) Ministero dell'economia e delle finanze – Decreto 30 aprile 2021, n. 100: Regolamento recante attuazione dell'articolo 36, commi 2-bis e seguenti, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sulla disciplina del Comitato e della sperimentazione FinTech. (Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero della transizione ecologica - Decreto 17 giugno 2021: Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada. (Gazzetta Ufficiale n. 157 del 2 luglio 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 22 Giugno al 3 Luglio 2021)

1) Raccomandazione (UE) 2021/946 della Commissione del 3 giugno 2021 relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per un approccio coordinato verso un quadro europeo relativo a un'identità digitale. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 210 del 14 giugno 2021).

LINK:

[Per scaricare il testo della raccomandazione clicca qui.](#)